



# *Prefettura di Treviso*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

### *Area IV*

Treviso, 3 aprile 2020

Agli Enti/ e Associazioni in indirizzo

**OGGETTO:** Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* - Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi.

Come è noto, sulla Gazzetta Ufficiale Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto legge in oggetto, c.d. decreto legge "cura Italia".

L'articolo 103, comma 1, del suddetto decreto legge prevede che **ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.**

**Il comma 2 prevede, inoltre, che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.**

Al riguardo, il Ministero dell'Interno- Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione- ha ritenuto opportuno procedere ad una ricognizione, in particolare, dei procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione e in materia di cittadinanza, ai fini di una uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni in esame.

Piazza dei Signori 22 – 31100 Treviso - Tel. 0422 592411 – fax 0422 592495

PEC: [protocollo.preftv@pec.interno.it](mailto:protocollo.preftv@pec.interno.it)

E-mail: [prefettura.treviso@interno.it](mailto:prefettura.treviso@interno.it); [urp.pref\\_treviso@interno.it](mailto:urp.pref_treviso@interno.it)

Sito internet: [www.prefettura.it/treviso](http://www.prefettura.it/treviso);



# *Prefettura di Treviso*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

### *Area IV*

#### **1. Sportelli Unici per l'Immigrazione**

Per quanto riguarda le attività degli Sportelli Unici per l'Immigrazione, la sospensione dei termini fino al 15 aprile si applica ai procedimenti conseguenti alle istanze di:

- rilascio del nulla osta al lavoro stagionale, previsto dal comma 2 dell'art. 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- rilascio del nulla osta al lavoro per casi particolari di cui agli artt. 27 e ss. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ricerca, blue card, trasferimenti infra-societari);
- conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare ai sensi degli artt. 29 e ss. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Rientrano, altresì, nella sospensione dei termini di cui al citato art. 103, le procedure relative alla gestione dell'accordo di integrazione previste dal d.P.R. 14 settembre 2011 n.179. In particolare sono sospesi i termini relativi:

- allo svolgimento delle sessioni di formazione civica e sulla vita civile in Italia, di cui al comma 1 dell'art. 3 del d.P.R. 179/2011;
- all'avvio delle verifiche per l'adempimento dell'accordo e alla trasmissione da parte del sottoscrittore della documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti, ai sensi del comma 1 dell'art.6 del d.P.R.179/2011.

Analogamente sono sospesi i termini previsti dal d.m. 4 giugno 2010 per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Si fa, altresì, presente che restano sospesi gli ulteriori termini connessi alle fasi endoprocedimentali di competenza degli Sportelli Unici quali, ad esempio, la produzione di documentazione integrativa da parte degli interessati, l'acquisizione dei pareri nonché la convocazione dei cittadini stranieri.

**Inoltre, in virtù della proroga della validità dei provvedimenti che scadono tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, ai sensi del comma 2 del citato art. 103, i nulla osta al lavoro e al ricongiungimento familiare, in scadenza nel predetto arco temporale, manterranno la propria validità fino al 15 giugno 2020, ai fini della richiesta del relativo visto di ingresso.**

#### **2. Cittadinanza**

Piazza dei Signori 22 - 31100 Treviso - Tel. 0422 592411 - fax 0422 592495

PEC: [protocollo.preftv@pec.interno.it](mailto:protocollo.preftv@pec.interno.it)

E-mail: [prefettura.treviso@interno.it](mailto:prefettura.treviso@interno.it); [urp.pref\\_treviso@interno.it](mailto:urp.pref_treviso@interno.it)

Sito internet: [www.prefettura.it/treviso](http://www.prefettura.it/treviso);



# *Prefettura di Treviso*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

### *Area IV*

In materia di cittadinanza, la disposizione dell'art. 103 comma 1 del decreto legge in oggetto si applica ai termini dei procedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio e per residenza, di cui agli articoli 8, 9 ter e 10 bis della legge 91/92, agli articoli 5 e 7 del DPR n. 572/93 e agli articoli 2, 4 e 8 del d.P.R. n. 362/94.

Restano altresì sospesi, dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli ulteriori termini connessi alle fasi endoprocedimentali e propedeutiche all'adozione dei provvedimenti finali

Si evidenzia inoltre che rientrano nella prevista sospensione anche i termini connessi ai procedimenti di acquisto della cittadinanza che esulano dalla competenza del Ministero e delle Prefetture e appartengono a quella degli Ufficiali di Stato civile in Italia e all'estero.

Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, per l'elezione di cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia al diciottesimo anno di età, nonché della disposizione di cui all'articolo 10, per la prestazione del giuramento.

**Con riguardo alle certificazioni, anche del Paese di origine, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, prodotte dai richiedenti la cittadinanza nell'ambito dei cennati procedimenti per matrimonio e per residenza, trova applicazione, infine, la disposizione dell'art. 103, comma 2 del decreto legge in oggetto che ne assume la validità fino al 15 giugno 2020.**

Per completezza, si evidenzia, nell'ambito dei procedimenti di competenza, che la sospensione di cui al menzionato articolo 103 comma 1 si applica, altresì, ai procedimenti per l'attestazione della condizione di apolidia, di cui all'art. 17 del d.P.R. 572/93 e al d.P.C.M. n. 58/2013 e a quelli endoprocedimentali collegati;

Il Vice Prefetto Vicario  
Roccoberton